

TAR Abruzzo - Sentenza 24/05/2004 n. 662
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3.5

Il fatto che il conferimento di un incarico tecnico (nella specie, di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza nella fase esecutiva degli stessi) sia effettuato su base fiduciaria, così come prevede l'art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., non significa che al bando non debba essere data adeguata pubblicità, sia sotto il profilo temporale che sotto quello del mezzo per garantire tale pubblicità. L'art. 62 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., ricompreso nel titolo IV, infatti, nello stabilire il principio dell'affidamento fiduciario per i servizi di cui all'art. 50 di importo inferiore a 40.000 Euro, dispone che ciò avvenga in ogni caso "previa adeguata pubblicità". L'art. 50 del D.P.R. citato, a sua volta, dispone che nei casi di cui all'art. 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), e), f), e g) della legge le attività, tra l'altro, tecnico-amministrative connesse alla progettazione (quali appunto la direzione dei lavori) "secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo". Quando, pertanto, l'art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ribadisce la facoltà dell'ente appaltante di conferire su base fiduciaria incarichi, tra l'altro, di direzione lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 Euro, non esclude che la stazione appaltante debba predisporre un apposito bando e che allo stesso sia data adeguata pubblicità; proprio perché tale norma, per detti aspetti, nulla dice, non può che applicarsi il disposto dell'art. 50, ultimo periodo, sopra citato, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., che, richiamando le procedure e le modalità di affidamento previste dalle disposizioni del titolo IV, impone di dare quella adeguata pubblicità al bando prevista dall'art. 62, ricompreso, appunto, nel titolo IV. Anche negli affidamenti fiduciari, che vanno congruamente motivati, occorre dare adeguata pubblicità al bando sia sotto il profilo del tempo di pubblicazione, che non può e non deve essere estremamente ridotto, sia sotto il profilo del luogo e dei mezzi di pubblicazione (nella specie, si è ritenuto che l'aver affisso il bando all'albo pretorio del Comune per pochi giorni non soddisfa la nozione di adeguatezza della pubblicità prevista dalla norma).